



COPIA

N. 26 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PEF 2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025.

L'anno **2025**, il giorno **10** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:40**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Presente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Assente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BONETTI OSCAR	Consigliere	Presente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PEF 2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025.

Istruttore: Alessandra Boschi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI, la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza 2020, la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. disciplinano la TARI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'";*
- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento";*
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";*

VISTA la L.R. n. 5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", in particolare l'art. 4, c. 1, secondo cui *"È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006..."*;

RICORDATO che:

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA) ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani,

ovvero che i documenti di riscossione emessi dai Comuni dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, rubricata "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune, il quale continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe, (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR-2, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

VISTO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente corredato da:
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *"la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario"*, di assumere *"le pertinenti determinazioni"* e di provvedere *"a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025"*;
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, riservandosi a tale scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale;

CONSIDERATE, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- l'art. 8, comma 1, in base al quale *"L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e ss. è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati, ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti"*;
- l'art. 8, comma 2, secondo il quale *"In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:*
a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti";
- l'art. 8, comma 3, che stabilisce *"La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI relativa all'anno 2024"*;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 116 del 26.09.2020 e ss.mm.ii., che ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti, apportando sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

VISTO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 28.07.2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 del 26.06.2024 con cui è avvenuta la presa d'atto dell'aggiornamento dei PEF 2024-2025, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e ss.mm.ii., redatti dal soggetto gestore del servizio *NET Spa*, successivamente integrati con i dati di competenza comunale, e validati dall'ente territorialmente competente *AUSIR Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti* in data 23.04.2024 con la deliberazione n. 13 (*Allegato F alla suddetta deliberazione*);

CONSIDERATO che l'AUSIR, con deliberazione n. 10 del 09.04.2025 ha apportato modifiche al PEF 2025, revisionando lo stesso rispetto alla quantificazione validata con la suddetta deliberazione n. 13/2024;

DATO ATTO che, secondo le risultanze aggiornate del piano finanziario 2025, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'annualità 2025 è il seguente:

ESERCIZIO 2025	
TVa	1.533.198,00
TFa	705.620,00
TOTALE PEF arrot.	2.238.818,00

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 654bis della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, e gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

PRESO ATTO di quanto disposto dal vigente Regolamento TARI, in particolare dagli articoli 21, 22, 23 e 24, concernenti le riduzioni e le agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., in virtù del quale il Comune può adottare coefficienti contenuti nell'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che con delibera n. 386/2023/R/RIF di ARERA, a decorrere dal 01 gennaio 2024, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,5 euro/utenza per anno;

PRESO ATTO che con delibera n. 133/2025/R/RIF di ARERA, a decorrere dal 01 gennaio 2025, è stata istituita la componente perequativa *UR3a*, applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, finalizzata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti beneficiari del BONUS SOCIALE per i rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM 21/01/2025 n. 24, pari a 6 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO che l'ARERA deve ancora definire le modalità di condivisione delle informazioni relative agli utenti aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Inps, tra il sistema informativo integrato (SII), il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) e i gestori dei rifiuti, per cui si ritiene di mantenere anche per l'anno 2025 le agevolazioni stabilite nell'anno 2024, nelle more dell'individuazione del protocollo applicativo;

RICORDATO che sull'importo della TARI si applica il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.ii., nella misura del 4%, come disposto dall'art. 10, commi 18 e 19 della L.R. n. 14/2018;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, c. 169, il quale testualmente recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento..."*;
- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 683 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO l'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), in particolare il comma 5-quinquies, modificato con il D.L. n. 50/2022, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'art. 10 ter del D.L. n. 25/2025, convertito dalla L. 109 del 13.05.2025, recante *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025"*;

VISTA la deliberazione consiliare n. 69 del 18.12.2024, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e correlati allegati, in cui è stato testualmente riportato:

"RICORDATO che l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, nonché l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001 dispongono, quale termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, la data di approvazione del bilancio di previsione, e sanciscono che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto ex tunc, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATA l'esigenza di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti riportati nel PEF 2025, validato dall'AUSIR, e ravvisato di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate previste:

15 Luglio 2025 - 1 ^ R a t a della tassa dovuta applicando le tariffe 2025;

15 Settembre 2025 - 2 ^ R a t a della tassa dovuta applicando le tariffe 2025;

31 Gennaio 2026 - S a l d o della tassa dovuta applicando le tariffe 2025;

RICORDATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già*

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse:

1. DI PRENDERE ATTO dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio *NET Spa*, successivamente integrato con i dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente *AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti)* in data 09.04.2025, con la deliberazione n. 10 dell'Assemblea Regionale d'Ambito, che riporta le seguenti risultanze complessive:

ESERCIZIO 2025	
TVa	1.533.198,00
TFa	705.620,00
TOTALE PEF arrot.	2.238.818,00

e viene allegato al seguente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2. DI APPROVARE per l'anno 2025, le tariffe riportate nell' Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, determinate in correlazione ai contenuti del PEF 2025, nel rispetto della vigente normativa riportata in premessa, e in base a quanto disciplinato dal vigente Regolamento TARI.

3. DI RICONOSCERE le riduzioni e le agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del RegolamentoTARI.

4. DI INDIVIDUARE le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

15 Luglio 2025 - **1 ^ R a t a** della tassa dovuta applicando le tariffe 2025;

15 Settembre 2025 - **2 ^ R a t a** della tassa dovuta applicando le tariffe 2025;

31 Gennaio 2026 - **S a l d o** della tassa dovuta applicando le tariffe 2025;

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e ss.mm.ii..

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 26 DEL 10/06/2025

Le discussioni riportate nel verbale sono sintesi di quanto detto in seduta consiliare ai sensi del parere del Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 25 luglio 2001, n. 4074.

Prende la parola il Sindaco che illustra come la TARI sia un tributo destinato a finanziare i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto da chiunque possieda locali o aree che possono produrre rifiuti. Prosegue spiegando che le tariffe sono distinte per utenze domestiche, definite in base a superficie e numero occupanti e utenze non domestiche, definite in base a superficie e attività svolte e che la definizione delle tariffe avviene secondo il metodo tariffario MTR- 2 definito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e introdotto nel 2021. Il costo complessivo del servizio dei rifiuti urbani, su cui si basa il calcolo TARI, è previsto in € 2.238.818 per il 2025, dato validato dall' AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i Rifiuti) competente in ambito regionale. Le tariffe TARI devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio, esclusi i rifiuti speciali e i costi di gestione dei rifiuti delle scuole, oltre al recupero dell'evasione.

Comunica che dal 1° gennaio 2024, ARERA ha introdotto le componenti perequative R1 e R2, applicate a tutte le utenze (€ 0,11/utenza/anno per rifiuti accidentalmente raccolti; € 1,50/utenza/anno per agevolazioni eccezionali/calamitose) e che dal 1° gennaio 2025, è stata istituita una terza componente perequativa (R3) pari a € 6/utenza/anno, destinata a finanziare il Bonus Sociale TARI. Questo bonus, approvato nel 2019 con entrata in vigore nel 2025, è destinato agli utenti domestici con ISEE fino a € 9.530 (o € 20.000 per famiglie con almeno quattro figli) e prevede una riduzione del 25% della TARI. Precisa che l'agevolazione non richiede domanda in quanto l'individuazione dei beneficiari avverrà tramite condivisione dati tra enti gestori e Comuni.

Continua informando che il pagamento della TARI per il 2025 sarà possibile in tre rate (15 luglio, 15 settembre, 31 gennaio 2026), per omogeneità con la gestione NET in altri Comuni e che sono state effettuate mirate simulazioni basate su tre scenari (minimo, massimo, medio), con la scelta di adottare il criterio medio per salvaguardare le famiglie. La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata al 48% a carico delle utenze domestiche e 52% a carico delle attività.

Il Sindaco specifica che è stato operato un confronto con altri Comuni dando contezza dell'imposizione tributaria proposta che significativamente inferiore alla media nazionale (€ 329,00) e regionale.

Ricorda che sono previste ulteriori agevolazioni dal Regolamento comunale del 2021 quali la riduzione percentuale per chi fa compostaggio in proprio e possibilità di riduzioni/esenzioni per situazioni di disagio socio-economico. Per le utenze non domestiche nei centri, è riconosciuta inoltre una riduzione della quota variabile del tributo su specifica domanda dell'interessato.

Prende la parola il Consigliere Amato che chiede chiarimenti sulle variazioni dei costi tra il 2024 e il 2025, in particolare su alcuni aumenti e decrementi anomali nel dettaglio delle voci. Prosegue evidenziando aumenti marcati per categorie come ristoranti/negozi e lamenta la mancanza di

trasparenza nell'attribuzione dei costi.

Il Sindaco risponde che tali dati derivano dal gestore NET S.p.a. e sono stati validati da AUSIR con il supporto dell'Università di Udine.

La consigliera Botto chiede se la scelta del criterio medio rifletta l'intento di favorire le famiglie.

Il Sindaco conferma tale volontà, specificando anche l'attenzione per le attività del centro storico.

Il Consigliere Bonetti interviene evidenziando un miglioramento della percentuale di raccolta della differenziata (dal 69% al 71%) e chiede di sollecitare ulteriori azioni di sensibilizzazione con NET S.p.a., data la possibilità di miglioramento rispetto ai dati nazionali (73,4%) e provinciali (74,6%).

Il consigliere Marini conferma, a nome del gruppo di opposizione, l'astensione dal voto, evidenziando l'impossibilità di accedere alle simulazioni effettuate per la definizione dei valori indicati e lasciando alla maggioranza la responsabilità della proposta

Il Sindaco chiede se ci sono altre osservazioni; non sussistendo interventi si pone ai voti la proposta relativa al punto n. 3 in oggetto, con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 11 favorevoli, assenti n. 2 (Tonetto e Spinelli), astenuti n. 8 (Amato, Bonetti, Botto, Bulfone, Grimaz, Marini, Mian, Paron) su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 11 favorevoli, assenti n. 2 (Tonetto e Spinelli), astenuti n. 8 (Amato, Bonetti, Botto, Bulfone, Grimaz, Marini, Mian, Paron), su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

F.to CUCCI Dott. GIOVANNI

Il Segretario

F.to CANTARUTTI Dott.ssa LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 12/06/2025 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 27/06/2025, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 12/06/2025

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE